

### **Chiarimenti procedure autorizzative, generali, previste per gli impianti, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.281 comma 3 del d.lgs 152/06 e smi;**

La modifica introdotta dal d.lgs 128/2010 alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi ha previsto un nuovo regime autorizzativo per una serie di attività, definendo nell'art.281 comma 3 le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, nonché di adeguamento per i gestori di stabilimenti/attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi, che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88. In particolare tale comma prevede che:

- gli stabilimenti sopra richiamati devono adeguarsi alle disposizioni del titolo I della Parte Quinta entro il 1 settembre 2013;
- se lo stabilimento è soggetto ad autorizzazione, la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 269 o dell'art.272 commi 2 e 3 entro il 31 luglio 2012.

Alla luce di ciò e ricordato che Regione Lombardia nelle more dell'adozione da parte di Regione Lombardia di ulteriori provvedimenti, in attuazione di quanto stabilito dallo stesso art. 272 c.2 e fermo restando quanto meglio precisato negli ulteriori allegati alla presente, si precisa che:

- 1) si intendono già autorizzati gli impianti/attività collocati all'interno di stabilimenti già oggetto di autorizzazioni ambientali che prevedano la valutazione della componente atmosferica (quali ad esempio l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/06 e l'autorizzazione integrata ambientale);
- 2) si intende già soddisfatta la scadenza al 31 luglio 2012 nel caso in cui il Gestore abbia già presentato una istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti/attività in questione; tali Gestore dovranno eventualmente integrare l'istanza secondo i criteri definiti nelle relative autorizzazioni generali;
- 3) i gestori di stabilimenti, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, al cui interno sono collocati impianti/attività ricadenti nel campo di applicazione del sopra richiamato comma 3 dell'art.281 del d.lgs 152/06 e smi , dovranno presentare entro i termini ivi stabiliti (31 luglio 2012):
  - a) istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.269 del d.lgs 152/06 e smi secondo il modello di cui *all'allegato 1a* alla presente circolare o istanza di modifica sostanziale ai sensi dell'art.269 del d.lgs 152/06 e smi secondo il modello di cui *all'allegato 1b* alla presente circolare, se già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ovvero
  - b) domanda di adesione alla relativa autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 commi 2 e3, ove prevista, secondo i criteri ivi stabiliti;

La tariffa istruttoria, da versare quale anticipo, sarà in ogni caso, pari a quella prevista per le attività in deroga ai sensi della dgr 9201/2009, salvo diverse disposizioni fornite dalle autorità competenti.

- 4) Ai sensi dell'art. 281 , l'Autorità Competente si potrà pronunciare in un termine pari a 8 mesi o, in caso di integrazione, pari a 10 mesi dalla ricezione della domanda stessa;
- 5) Qualora in tale periodo sia emessa l'autorizzazione in via generale, il Gestore, se la tipologia dell'impianto rientra fra quelle previste nel campo di applicazione della stessa, potrà comunicare di aderire all'autorizzazione secondo le modalità ed i modelli ivi stabiliti, presentando eventualmente un progetto di adeguamento laddove questo si renda necessario;
- 6) Qualora la tipologia dell'impianto non rientrasse fra quelle previste nel campo di applicazione dell'autorizzazione generale, l'autorità competente procederà all'istruttoria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/06 e smi richiedendo l'integrazione della tariffa versata secondo quanto previsto dalla dgr 9201/2009.